



Oggetto: DSG Affidamento diretto del servizio di organizzazione evento Open day imprese femminili e giovanili in programma il prossimo 12 settembre 2024 a VENICEPROMEX - Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, società in house providing. CIG B1E070591D

ABSTRACT

Con la presente determinazione il Segretario Generale affida il servizio di organizzazione dell'evento Open day per imprese femminili e giovanili

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- la società in house Venicepromex Agenzia per l'internazionalizzazione s.c.a.r.l - c.f. 04631170273 - (di seguito Venicepromex) agisce per conto e nell'interesse delle Camere di Commercio socie al fine di gestire in forma associata le funzioni previste dall' art. 2 della L. n. 580/1993, offrendo alla Camere di Commercio di Padova, Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno i propri specifici servizi tra cui in particolare:
 - o promozione, internazionalizzazione e marketing, progettando ed attuando ogni iniziativa idonea alla promozione ed all'internazionalizzazione delle imprese locali, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo nel suo complesso, nell'ambito delle linee guida e direttive formulate allo scopo dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - o informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese per la preparazione ai mercati internazionali;
 - o assistenza e supporto alle imprese attraverso partecipazione e/o pianificazione e/o organizzazione di eventi fieristici, congressuali;
- la CCIAA di Padova intende organizzare un evento per incontrare aspiranti imprenditrici e imprenditrici esistenti prevedendo per loro momenti informativi e momenti di incontro individuali;
- il format prevede seminari informativi sia alla mattina che al pomeriggio: in particolare sono previsti incontri riguardanti l'Erasmus per gli imprenditori da parte di Unioncamere Veneto, informazioni circa finanziamenti pubblici da parte di Invitalia e della Regione Veneto; contemporaneamente si terranno incontri individuali con funzionari delle Associazioni di categoria;
- l'evento si svolgerà a Padova, presso l'acceleratore le Village Triveneto il 12 settembre 2024;
- si tratta, quindi, di individuare un operatore economico che sia in grado di organizzare il citato evento che ha l'obiettivo di sviluppare iniziative a sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile, ma altresì di valorizzare lo sviluppo e competitività delle imprese, nell'ambito anche dell'internazionalizzazione;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in*



materia di contratti pubblici” in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 è efficace dal 1 luglio 2023;

- il LIBRO I “DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE” del D.Lgs. 36/2023 dedica la PARTE I ed, in particolare, il Titolo I ai principi generali (artt. 1 -12) che si intendono qui integralmente richiamati;
- l’art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. 36/2023 dispone che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;”*
- la *“Relazione agli articoli e agli allegati”* del Consiglio di Stato, elaborata in data 7 dicembre 2022, in merito all’art. 7 del citato D.Lgs. 36/2023, chiarisce che *“Il comma 2 disciplina la motivazione per il ricorso all’in house, chiarendo, al primo periodo, che il ricorso a tale modello gestionale è accomunato all’affidamento mediante il ricorso al mercato dall’applicazione dei medesimi principi indicati agli artt. 1, 2 e 3 (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell’accesso al mercato). Il secondo e terzo periodo del comma 2 rispettivamente prevedono:
- una semplificazione della motivazione rispetto all’art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell’onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell’in house;
- una motivazione ancorata più a ragioni economiche e sociali (le ricadute positive sul piano sociale rientrano tra le esternalità da valutare ai fini della scelta del modello gestionale) che a ragioni giuridico-formali.*
- l’art. 7 comma 2 del citato D.Lgs. 36/2023 prevede due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell’oggetto del contratto:
 - i) per i servizi all’utenza: è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che della celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse;
 - ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione: è sufficiente una motivazione più snella con riferimento ai vantaggi in termini di economicità e celerità o di perseguimento di interessi strategici;
- la Corte dei Conti del Veneto (Deliberazione n.145/2023/PAR/) commentando il nuovo codice ha avuto modo di statuire che:
“Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all’affidamento in house di lavori e servizi all’art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in



vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2). il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court. Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell'art. 1; la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2) e, infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. A ciò si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblicie che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Conclusivamente, dunque, anche nella novella legislativa rimane ferma la protezione, in senso ampio, del valore della concorrenza, la cui tutela è riservata, dall'art. 117, lettera e) della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato, fermi restando gli obblighi, gravanti sullo Stato medesimo, di recepimento ed applicazione della normativa comunitaria".

ATTESO

- che l'allegato 1.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti del D.Lgs. 36/2023" all'art. 3, c.1 let. e) definisce "l'affidamento in house", come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- permangono i medesimi requisiti riferiti al soggetto in-house per l'affidamento in modalità *in-house providing* già previsti dal d.lgs. 175/2016 e dalle direttive europee, in particolare l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, già vagliati con la citata Delibera ANAC n. 1042 del 14 novembre 2018 ed in particolare definisce le condizioni che



devono essere soddisfatte affinché l'affidamento sia considerato in house:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

VERIFICATO CHE

- uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75);
- la principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali "certificate";
- la deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 dispone che *"...in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);*
- il Registro Piattaforme Certificate (RPC) è consultabile sul sito ANAC;
- ANAC ha aggiornato le FAQ sulla Digitalizzazione dei contratti pubblici al 26 febbraio 2024 prevedendo, per gli affidamenti in house, quanto segue:
 - *B.10. – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?*
Sì. Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.»
 - *B.11 – Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?*
ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:
 - *il campo 'Tipo procedura', obbligatorio nelle AD, con la voce "procedura a fase unica";*
 - *i dati dell'aggiudicatario devono essere inseriti nell'oggetto "partecipanti*



ADType”;

– la tipologica “giustificazioniAggiudicazioneDiretta” con “Appalto pubblico tra enti nell’ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell’ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione;

- *D.7. – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?
Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:
– l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
– la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
– l’adempimento degli obblighi contributivi.
Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.*

- *Unioncamere del Veneto, con nota 0006881/U DEL 14/03/2024 (ns. prot. 0017976 del 15/03/2024) ha statuito che “..per gli affidamenti in house deve essere acquisito il CIG, gli stessi devono essere effettuati tramite il MEPA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale e comportano il versamento in favore dell’ANAC del contributo sui contratti pubblici. Inoltre, deve essere nominato un RUP ai sensi della L. 241/1990. Resta – invece – fermo che gli affidamenti non hanno alcun limite di valore; per la sottoscrizione dei contratti non è prevista la costituzione di una garanzia; gli affidamenti sono comunque contratti, per cui scontano l’imposta di bollo, ma quella “commerciale” e non quella specifica disciplinata dall’allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023”;*
- *alla sopra citata nota, è seguita la missiva 0011251/U DEL 15/04/2024 nella quale, in risposta ad uno specifico quesito delle CCIAA circa la decorrenza dei sopra citati obblighi per le in house è stato precisato che “L’acquisizione del CIG per gli affidamenti diretti in house deve essere effettuata prima della stipula del contratto. Pertanto, la relativa acquisizione attraverso l’interoperabilità tra le piattaforme certificate e la PCP non può, quindi, che essere applicabile agli affidamenti in relazione ai quali non sia già stato sottoscritto il contratto con la società in house”;*
- *si dà atto che in data 22.05.2024 era stata avviata la procedura (Id negoziazione: 4374931) ed era stato generato dal sistema il seguente CIG: B1C948BF03; che è stato necessario modificare prima del termine di scadenza un elemento della trattativa ed il sistema ha cancellato gli operatori invitati, pertanto è stato necessario revocare la RDO;*
- *che pertanto è stata avviata una nuova procedura (Id negoziazione: 4393433) ed è stato richiesto il seguente CIG B1E070591D, sul portale <https://www.acquistinretepa.it> in cui risulta iscritta Venicepromex, per il bando MEPA Servizi - Servizi per eventi e organizzazione eventi - con cui è stata avviata una*



- trattativa diretta;
- il citato operatore economico ha presentato il proprio preventivo che prevede per la realizzazione dell'evento un compenso di € 14.990,00, IVA esente;

TENUTO CONTO

- dei benefici per la collettività conseguibili mediante l'affidamento in house:
 - realizzazione del servizio in totale aderenza alle esigenze dell'Ente;
 - ottimale impiego delle risorse pubbliche sia mediante i risparmi conseguiti con l'affidamento in house che prevede l'esenzione IVA, sia mediante il controllo della qualità del servizio tramite attività costante e continua di monitoraggio e controllo;
 - ottimale impiego delle risorse pubbliche mediante i risparmi conseguiti e derivanti dai "costi evitati" a vario titolo dalla Camera per effetto del ricorso all'affidamento in-house;
 - garanzia di tempi certi e brevi per la realizzazione delle attività nelle diverse fasi in relazione alla necessità di colmare gap conoscitivi che certamente potrebbero manifestare altri affidatari;
 - notevoli benefici, in particolare in termini di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, avuto riguardo alle caratteristiche di flessibilità, competenza, know how ed esperienza posseduta dalla stessa;

RITENUTO

- che il servizio richiesto a Venicepromex Scarl rientri nell'obiettivo strategico annuale indicato nella Relazione Previsionale Programmatica 2024, approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 del 25 ottobre 2023. L'ambito strategico 'Sviluppo e competitività delle imprese' viene perseguito con l'obiettivo strategico di 'favorire la competitività e l'internazionalizzazione delle imprese'. Tale obiettivo strategico è assicurato sia con lo sviluppo di iniziative a sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile (orientamento e assistenza dello sportello nuova impresa) sia con il supporto dell'operatività e valorizzazione dei servizi alle imprese offerti da Venicepromex per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione: fra l'altro, la promozione dell'internazionalizzazione durante l'Open day verrà garantita anche da un seminario tenuto proprio da Venicepromex a tutte le imprese e future imprese presenti. Per una migliore realizzazione di tutto l'evento è quindi necessario che ci sia un unico soggetto organizzatore/relatore;
- che la società VenicePromex è considerata strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci consorziati (tra cui la Camera di Commercio di Padova) ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della L. n. 580/1993, in quanto vi è la necessità di identificare un unico soggetto che possa ergersi quale punto di riferimento nel territorio della Regione del Veneto per le attività di promozione territoriale e per l'assistenza e l'affiancamento delle imprese nei processi d'internazionalizzazione al fine di svolgere una pianificazione strategica integrata



complessiva a favore di tutto il territorio regionale, pianificando gli obiettivi strategici in linea con gli stessi del sistema camerale operando quindi nell'ambito dei settori e attività così individuati, sfruttando operativamente le sinergie e le collaborazioni tra i territori;

- che la sussistenza di un interesse strategico all'esecuzione del servizio strumentale, come enunciato nelle premesse, all'interno del sistema camerale veneto sia una motivazione valida per l'affidamento in-house a Venicepromex Scarl, come previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la società Venicepromex ha i requisiti per operare quale società in-house della Camera di Commercio di Padova in quanto la società Venicepromex non ha soci privati e come previsto nello Statuto sociale (come risulta dall'Allegato sub. A al n. 25.614 di raccolta relativo al verbale di assemblea della società del 16.12.2022 - Repertorio n. 70.086 - Raccolta n. 25.614 - Notaio Giorgio Gottardo - Registrato a Padova il 19.12.2022) è previsto che *"in ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare le Camere di Commercio socie o di altre regioni o le Unioni Regionali ed altri enti pubblici"* (art. 6);
- *i consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, secondo il modello dell'in house providing ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio di tale controllo. 1.6. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno utilizzarsi in attività pertinenti l'oggetto sociale"* (artt. 1.4 e 1.5);
- la società Venicepromex, quale società in-house, è sottoposta alla vigilanza e controllo del Comitato del Controllo analogo che verifica fra l'altro il rispetto da parte della società delle linee strategiche impartite dai soci consorziati;
- si dà atto che il fatturato con i "non soci" è inferiore al 20 % del totale;
- la società Venicepromex è peraltro stata iscritta all'Albo delle società in-house dell'ANAC (determina d'iscrizione prot. 0001527 del 11/01/2022).

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;



- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- il "Nuovo regolamento camerale per la disciplina degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture a seguito dell'adozione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", approvato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 29.06.2023;
- deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 19/12/2023 che ha approvato il preventivo 2024;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 205 del 19/12/2023 che ha approvato il budget direzionale per l'anno 2024;
- la determinazione del Segretario Generale n. 149 del 22/12/2023 di assegnazione del budget direzionale 2024 ai dirigenti;

ATTESO

- che il sottoscritto dirigente possiede i requisiti richiesti al RUP per l'affidamento di servizi e forniture il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria, come previsti dall'art. 15 D. Lgs 36/2023 e ALLEGATO I.2;
- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, nonché RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACCERTATO CHE

- presente atto, nonché RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso; il Dirigente ha individuato per la copertura della spesa di cui al presente provvedimento il conto 330001 "Iniziative di promozione ed informazione economica", attività istituzionale, centro di costo A003, prodotto ND6151SC:
 - euro 10.000,00 al punto SC.5, iniziative imprenditoria femminile
 - euro 4.990,00 al punto SC.8, iniziative imprenditoria giovanile a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2024;

PRESO ATTO CHE

- in data 27/06/2024 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del budget direzionale 2024 nel conto, attività, centro di costo e prodotto individuati dal Dirigente;

ACQUISITO



- il necessario supporto del Responsabile dello sportello Nuova impresa, Nicola Berti, che ha assistito il dirigente nonché RUP nello svolgimento dei suoi compiti, ed effettuata l'istruttoria in qualità di RUP ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di affidare a Venicepromex – Agenzia per l'internazionalizzazione Scarl (sede legale: Marghera – VE, Via delle Industrie, n. 19/D – C.F./P.IVA 04631170273), in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, la realizzazione del servizio di organizzazione dell'Open day imprese femminili e giovanili in programma il prossimo 12 settembre 2024 per un importo massimo di € 14.990,00, IVA ESENTE, al fine di dare attuazione all'obiettivo strategico annuale indicato in premessa;
2. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA (Id negoziazione: 4393433);
3. di dare atto che, come previsto da Unioncamere del Veneto, con nota 0006881/U del 14/03/2024 (ns. prot. 0017976 del 15/03/2024), verrà trattenuta l'imposta di bollo "commerciale" e non quella specifica disciplinata dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, in quanto gli affidamenti in house sono comunque contratti;
4. di prenotare l'importo di 14.990,00, per la copertura della spesa di cui al presente provvedimento, utilizzando le risorse del conto 330001 "Iniziativa di promozione ed informazione economica", attività istituzionale, centro di costo A003, prodotto ND6151SC:
 - a. per euro 10.000,00 al punto SC.5, iniziative imprenditoria femminile
 - b. per euro 4.990,00 al punto SC.8, iniziative imprenditoria giovanilevalere sul bilancio di previsione dell'anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di procedere alla pubblicazione all'albo camerale del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del sito camerale, sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti", sottosezione di 2° livello "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori - Affidamenti a società in house";
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179